

Corte di Cassazione – Penale (responsabilità penale del medico competente per omessa collaborazione)

Il fatto

Il Tribunale di Pisa, ha condannato un medico competente alla pena dell'ammenda, riconoscendo la responsabilità della contravvenzione prevista all'art. 25, comma 1, lett. a) in relazione al decreto legislativo n. 81 del 2008, art. 58, comma 1, lett. e) perché l'imputata, in qualità di medico competente presso una azienda, non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Il sanitario ha impugnato il provvedimento di condanna.

Il diritto

le finalità del D.Lgs. n. 81 del 2008 sono quelle di assicurare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi attribuita al datore di lavoro costituisce un obbligo non derogabile.

E' evidente, avuto riguardo all'oggetto della valutazione dei rischi, che il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il medico competente, portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche.

L'espletamento di tali compiti da parte del medico competente comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato ad un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale.

L'ambito della responsabilità penale resta confinato nella violazione dell'obbligo di collaborazione che comprende anche un'attività propositiva e di informazione che il medico deve svolgere con riferimento al proprio ambito professionale ed il cui adempimento può essere opportunamente documentato o comunque accertato dal giudice del merito caso per caso.

Esito del procedimento

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando le statuizioni precedenti.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Penale – Sez. III; Sent. n. 1856 del 15.01.2013